



REGIONE BASILICATA

Dip. Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti

PROCEDURA APERTA

(EX ART. 3, COMMA 37 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.)

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:

REDAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI

CPV: 71311200-3/71356400-2

CODICE IDENTIFICATIVO GARE (CIG) 63640189C8

- SCHEMA DI CONTRATTO -

REGIONE BASILICATA

Contratto Repertorio n. _____

Contratto per all'affidamento del servizio di "REDAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI".

L'anno ____ addì ____, del mese di ____ in ____ avanti a me, _____, competente a rogare nell'interesse della Regione Basilicata gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi:

1) REGIONE BASILICATA, Ente Affidante, nella persona del _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta - Codice Fiscale _____

2) L'Affidatario/a _____, con sede legale in _____, Via _____, iscritto/a al _____ - Codice Fiscale _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, residente a _____, nella qualità di _____, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto con _____;

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Regionale n. 1035 del 03 agosto 2015, la Regione Basilicata ha disposto di procedere all'affidamento del servizio di "REDAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI" mediante l'indizione di una procedura di gara "Aperta" regolamentata dal D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- che con bando CIG 63640189C8 la Regione ha indetto una gara con procedura aperta (ex art. 3, comma 37 del d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i.) per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto, per l'importo a base di gara di € 70.000,00 (euro settantamila/00), oltre IVA ed oneri previdenziali se dovuti;
- che, in esito all'esperimento della procedura di gara, giusta determinazione dirigenziale n. _____ e verbale di gara n. _____, che si allegano al presente atto, allegati All. __ e All. __, è risultata aggiudicatario/a _____, per l'importo di _____.

Essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipula del contratto in forma valida e regolare, le stesse, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto di seguito specificato.

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del servizio è la **redazione del PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI (PRT)**.

I contenuti specifici, le caratteristiche tecniche delle prestazioni e la definizione delle modalità di svolgimento dei servizi in affidamento sono descritte nel dettaglio nel Capitolato Tecnico ed il suo Allegato A - "Piano Regionale dei Trasporti – LINEE STRATEGICHE E PROGRAMMATICHE", documento approvato con DGR n. 595 del 5 maggio 2015 - e nell'Offerta Tecnica Aggiudicata.

I DOCUMENTI SOPRA RICHIAMATI COSTITUISCONO TUTTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO.

Art. 2 - IMPORTO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è quello risultante dall'offerta aggiudicata, pari ad € _____ (_____) IVA esclusa, e remunera l'aggiudicatario per tutti gli oneri sostenuti e da sostenere, nonché per tutte le attività che egli dovrà porre in essere in adempimento dell'affidamento. Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è quella risultante dall'offerta aggiudicata, pari a _____ **giorni** naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di sottoscrizione del presente Contratto.

Le attività di supporto ed assistenza alle strutture regionali competenti saranno assicurate anche oltre tale termine e sino all'approvazione definitiva del PRT da parte del Consiglio Regionale.

Art. 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato secondo le seguenti tempistica e percentuali dell'importo contrattuale:

1. un **primo acconto**, pari al 30% del corrispettivo contrattualizzato, sarà liquidato ad avvenuta esecuzione del 50% delle attività previste, opportunamente giustificate e dettagliate, anche con riferimento al cronoprogramma presentato in sede di offerta tecnica, in apposito report intermedio consegnato alla stazione appaltante, a seguito di verifica di rispondenza (di cui all'Art. 9 del Capitolato Tecnico) alle attività affidate da parte dell'apposito Gruppo tecnico di coordinamento;
2. un **secondo acconto**, pari al 40% del corrispettivo contrattualizzato, sarà liquidato ad avvenuta esecuzione di tutte le attività previste con la formale consegna di tutta la documentazione costituente il Piano Regionale dei Trasporti alla stazione appaltante, a seguito di verifica di rispondenza alle attività affidate da parte dell'apposito Gruppo tecnico di coordinamento;

3. un **terzo acconto**, pari al 20% del corrispettivo contrattualizzato, sarà liquidato entro trenta giorni dall'adozione, da parte della Giunta Regionale, della Delibera di approvazione del Piano Regionale dei Trasporti, comprensivo di tutti i suoi elaborati;
4. il **saldo**, pari al 10% del corrispettivo contrattualizzato, sarà liquidato entro trenta giorni dall'approvazione del Piano Regionale dei Trasporti da parte del Consiglio Regionale.

Le verifiche di rispondenza da parte del Gruppo tecnico di coordinamento terranno conto dell'effettiva rispondenza del servizio offerto e delle caratteristiche prestazionali utilizzate rispetto a quelle affidate.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario entro il termine di *30 gg.* dall'acquisizione al protocollo regionale della relativa fattura emessa dall'Aggiudicatario e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC.

Le fatture relative ai primi due acconti saranno emesse solo ad esito positivo della Verifica di Rispondenza da parte del Gruppo tecnico di coordinamento.

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Stazione Appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito rispetto a quelle previste nel presente Contratto. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Nel caso in cui l'appaltatore sia un RTI o soggetto equivalente il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a favore della mandataria, previa trasmissione alla stazione appaltante anche delle fatture emesse dalle mandanti, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto. In particolare, i singoli soggetti costituenti, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, dovranno provvedere ciascuno alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate e potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla loro ripartizione. La mandataria è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutti soggetti. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuna prestazione cui si riferisce.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 35 della Legge n. 248/2006.

Art. 5 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DA APPALTARE

Le attività in affidamento dovranno essere svolte prevalentemente presso la sede dell'Aggiudicatario e/o presso tutte le sedi che possono rendersi necessarie per l'espletamento dell'incarico affidato.

Art. 6 - MODALITÀ ATTUATIVE

L'aggiudicatario si impegna a svolgere le prestazioni richieste in stretto raccordo con il Gruppo

tecnico di coordinamento nominato dal Dipartimento Regionale competente, nel rispetto della tempistica prevista.

L'aggiudicatario indica _____, quale referente dell'intera attività conferita, che si relazionerà con il Gruppo tecnico di coordinamento.

Il referente indicato parteciperà agli incontri e riunioni periodiche organizzate presso la sede della Regione, allo scopo di fornire informazioni e documentazione sulle attività svolte. Lo stesso parteciperà a tutte le riunioni dell'apposito Gruppo tecnico di coordinamento.

L'aggiudicatario si impegna a rendere il proprio supporto tecnico agli organi della stazione appaltante anche per altre situazioni funzionali al processo di adozione e approvazione del Piano o delle sue specifiche articolazioni che dovessero verificarsi a seguito di richieste formulate da parte di organismi e soggetti esterni alla stessa, senza nulla pretendere sotto il profilo economico.

Tutte le attività svolte devono essere sottoposte alla verifica del succitato Gruppo tecnico di coordinamento preposto alla verifica di rispondenza delle attività svolte, secondo tempi e modalità dallo stesso comunicate.

L'esecutore può, senza oneri a suo carico, prendere visione e richiedere copia di tutti i dati e documentazione presenti negli archivi degli Uffici regionali e necessari per l'esecuzione del contratto e non richiamati nella documentazione di Gara.

Art. 7 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% (trentapercento) dell'importo contrattuale, purché dichiarato in sede di Offerta Tecnica, e nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all'art. 118 del Codice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'**aggiudicatario** che **rimane unico e solo responsabile** nei confronti della stazione appaltante delle prestazioni subappaltate.

Art. 8 - PENALI

In caso di ritardo nel completamento del servizio, per colpa imputabile all'Aggiudicatario, sarà applicata la penale pecuniaria pari all'**uno per mille** dell'ammontare contrattuale, per ogni giorno di ritardo oltre il termine contrattualmente stabilito, secondo quanto disciplinato dall'art. 117 del Regolamento 554/1999 e dall'art. 22 del Decreto 145/2000. Detta penale sarà applicata con deduzione dall'importo contrattuale.

Art. 9 - OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI NORMATIVE

L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto di appalto.

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si fa espresso riferimento al Capitolato Tecnico ed all'Offerta tecnica presentata in gara ed allegata al presente Contratto, nonché alle disposizioni del codice civile, alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia e ad ogni altra norma di carattere generale in quanto compatibile.

Inoltre, l'appalto è soggetto all'osservanza di quanto stabilito nel D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e di tutte le leggi, regolamenti e norme applicabili in materia.

E' a carico dell'Aggiudicatario, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro. Resta inteso che, in ogni caso, la stazione appaltante non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra l'aggiudicatario e il personale da questi dipendente.

Art. 10 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

Resta a carico del soggetto aggiudicatario ogni onere strumentale, organizzativo e consultivo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo esso organicamente esterno ed indipendente dall'organizzazione della Stazione appaltante.

Sono a carico del soggetto aggiudicatario, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto, gli oneri e gli obblighi di seguito riportati.

- spese di contratto, di registrazione, di imposte varie;
- le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in casi di uso da parte della stazione appaltante, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo.

Art. 11 - DIRITTI DI PROPRIETÀ ED OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Stazione Appaltante acquisisce la piena proprietà dell'aggiornamento ed adeguamento del Piano Regionale dei Trasporti, nonché di tutti gli atti e gli elaborati prodotti conformemente a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante.

La Regione Basilicata non assume alcuna responsabilità su eventuali soluzioni adottate del soggetto aggiudicatario che violino diritti d'autore, brevetto o quant'altro di proprietà di altri.

L'Aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della prestazione del servizio e a rispettare quanto contenuto nel decreto legislativo 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12 - VARIAZIONI

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 (DPR 207/10).

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

La stazione appaltante può richiedere variazione al contratto stipulato nel caso ricorra uno dei motivi di cui all'art. 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/06 (DPR 207/10).

Rimane salva la facoltà della Stazione appaltante di richiedere al soggetto aggiudicatario qualunque integrazione, modifica o specifica degli atti proposti in esito ad esigenze manifestatesi nel corso del processo di adozione ed approvazione dello strumento di pianificazione, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere sotto il profilo economico.

Art. 13 - CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.163/2006, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del pagamento delle relative penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento l'aggiudicatario costituisce una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale al netto d'IVA. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del D.lgs. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti del soggetto per cui la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, detta cauzione dovrà essere stipulata dal soggetto mandatario con espressa menzione di tale sua qualità e quindi con espresso riferimento al raggruppamento, i cui componenti dovranno comunque essere tutti menzionati.

Art. 14 - GRUPPO DI LAVORO IMPIEGATO NELL’AFFIDAMENTO

L’Aggiudicatario si impegna a impiegare nello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto le persone indicate in sede di offerta, ricoprenti le figure professionali indicate. Si impegna, inoltre, nel caso in cui si rendesse necessario, a sostituirle, previa autorizzazione da parte della stazione appaltante, con figure analoghe di pari competenze professionali.

Art. 15 - PERSONALE

L'Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio ed è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori.

L'Aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

Art. 16 - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

Nel rispetto della normativa di legge, l'esecutore del contratto è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati all'amministrazione, anche se non imputabili alla responsabilità del medesimo soggetto, comunque derivanti, per causa e nel corso della esecuzione del contratto o nello svolgimento di ogni altra attività con esso direttamente o indirettamente collegata. L'Aggiudicatario assume ogni più ampia responsabilità al riguardo e solleva l'amministrazione appaltante da ogni conseguente azione.

Art. 17 - VERIFICHE E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'amministrazione regionale si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Affidatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto anche attraverso gli specifici controlli di rispondenza e di qualità di cui all'Art. 9 del Capitolato Tecnico.

Qualora al controllo qualitativo e quantitativo la prestazione dovesse risultare non conforme a quanto stabilito, l'affidataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le difformità rilevate. Nei casi di recidiva l'Amm.ne Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. 19.

Art. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto ai risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto.

Art. 19 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il contratto in oggetto potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante, con preavviso di quarantotto ore, mediante semplice comunicazione scritta alla controparte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, previa contestazione scritta e decorso il termine previsto presentazione delle controdeduzioni, per le seguenti cause:

- interruzione nell'esecuzione del servizio senza giustificato motivo;
- grave inadempimento;
- grave negligenza nell'esecuzione del contratto;
- subappalti non autorizzati;
- cessione del credito senza autorizzazione;
- grave e provata indegnità;
- sopravvenuto stato fallimentare dell'operatore economico o altra procedura concorsuale relativa al medesimo operatore.

Art. 20 - DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO

Il soggetto affidatario elegge il proprio domicilio agli effetti del presente contratto in

Art. 21 - MANLEVA

L'Affidatario si obbliga a tenere sollevato ed indenne l'Ente Affidante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese tra essa, le eventuali imprese subappaltatrici del servizio e/o l'utenza.

Art. 22 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'Affidatario, relativamente al presente contratto, in ottemperanza all'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, punto 7, del Decreto Legge n. 187/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente Affidante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo della provincia di Potenza, dell'inadempimento della propria controparte (subappaltato-re/contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della su menzionata Legge 136/2010 e s.m.i..

Gli estremi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, dall'Affidatario al transito dei pagamenti previsti dal presente contratto sono i seguenti:

Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La Regione Basilicata, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa della Regione Basilicata, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall'appaltatore alla Regione Basilicata avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D. Lgs. 196/2003.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 24 - CONTROVERSIE-FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente contratto che non siano risolte in via amichevole, saranno devolute alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria: è in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli art. 806 e seg. C.p.c..

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Potenza.

Il presente contratto è letto dalle parti che, riscontrandolo conforme alle loro volontà, lo sottoscrivono.

L'UFFICIALE ROGANTE

PER L'AFFIDATARIO

PER L'ENTE AFFIDANTE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C., l'Affidatario, come sopra rappresentato, dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni contenute in:

Art. 1 – Oggetto del Servizio

Art. 3 – Durata del contratto

Art. 4 – Modalità di pagamento

Art. 6 – Modalità Attuative

Art. 8 – Penali

Art. 9 – Osservanza di disposizioni normative

Art. 10 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario

Art. 11 - Diritti di proprietà ed obblighi di riservatezza

Art. 13 – Cauzione

Art. 15 - Responsabilità e coperture assicurative

Art. 18 - Risoluzione anticipata del contratto

del presente Contratto.

PER L'AFFIDATARIO